

## **OGGETTO: NUOVE PREROGATIVE VENDITA DI BENI LEGATA AD UNA PROCEDURA DI ESECUZIONE COMUNICAZIONE DISPONIBILITA' ALL'ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI**

Il D.L. 14.03.2005 n. 35 introduce la possibilità per i dottori commercialisti di essere iscritti negli elenchi dei professionisti disponibili all'accettazione degli incarichi per il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri o di beni immobili.

Il nostro Consiglio ed in futuro, il Consiglio dell'Albo Unico, provvederanno, con cadenza triennale, a comunicare ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei colleghi disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto e senza incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili.

Passando ad analizzare più nel dettaglio la nuova normativa, occorre notare che essa riscrive l'articolo 534-bis del codice di procedura civile, consentendo al giudice di delegare il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri, oltre che ai notai, ad avvocati ed al "dottori commercialisti ed esperti contabili" e disponendo che la delega e gli atti conseguenti siano regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili.

A sua volta, il nuovo articolo 591-bis del codice di procedura civile consente al giudice dell'esecuzione di delegare anche ad un "dottore commercialista ed esperto contabile" l'adempimento delle operazioni di vendita con incanto.

Nello specifico, è previsto che "il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio...o a un avvocato ovvero a un "dottore commercialista o esperto contabile", iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo art 569....".

Tra le altre novità introdotte, il nuovo articolo 169-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevede che un decreto del Ministro della giustizia stabilisca la misura dei compensi dovuti ai dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre che ai notai ed agli avvocati, per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

In relazione a tale previsione, viene altresì sostituito l'articolo 169-ter, che stabilisce la predisposizione del relativo elenco dei "dottori commercialisti ed esperti contabili", unitamente a quelli dei notai ed avvocati, disponibili alle citate operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Conseguentemente, vengono riformulati gli articoli 179-bis e 179-ter delle medesime disposizioni di attuazione, prevedendo il coinvolgimento del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini della predisposizione dei compensi e degli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.

In particolare, l'articolo 179-bis prevede che "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili....".

Il successivo articolo 179-ter dispone che "Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun

circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.

Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascun dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

Per quanto concerne la decorrenza della citata disciplina, si informa che la legge 17 agosto 2005 n°168 dispone che le modifiche al codice di procedura civile hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Si allega il fax simile di "domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati ex artt.534-bis e 591-bis C.P.C. e 169-ter e 179-ter dispo.att.C.P.C. con preghiera per coloro che fossero interessati alla suddetta iscrizione di far pervenire alla segreteria dell'ordine la domanda corredata di tutta la documentazione necessaria entro o non oltre il 10.12.2005.